

Effepielle

Anno VII° n. 133/2017 - UIL FPL INFORMA - Informazione Politico-Sindacale
www.uiltpl.it Redazione e Direzione: Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma - Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235 - redazioneinforma@uiltpl.it
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA-N.420/87 (GIA' PROPOSTA FLASH) - Direttore Responsabile Giovanni Torluccio - Distribuzione gratuita



UIL-FPL: Cordoglio e vicinanza vittime terremoto e maltempo



La Uil Fpl esprime cordoglio per le vittime di queste difficili e drammatiche giornate, dai morti dell'Hotel Rigopiano alle vittime della caduta dell'elisoccorso a Campo Felice, per chi ha perso la vita nelle giornate più intense di maltempo.



WWW.UILFPL.NET





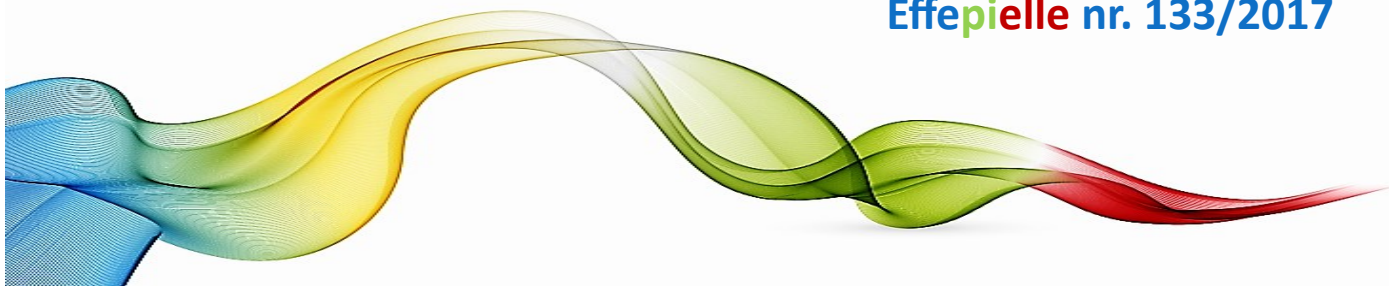
Tra le vittime dell'elisoccorso in Regione Abruzzo, ricordiamo con affetto e stima il medico Valter Bucci che partecipò ad uno dei nostri corsi ACLS-OPES Formazione, amico e collega di alcuni nostri associati UIL FPL e l'infermiera Valentina Cicioni, professionista e strumentista di sala operatoria presso la Fondazione Policlinico Gemelli, che si trovava all'Hotel Rigopiano.



Esprimiamo al contempo la nostra solidarietà a tutti i cittadini, alle lavoratrici ed ai lavoratori della sanità, del comparto sicurezza, della Polizia Locale, dei comuni, della protezione civile che si stanno adoperando per rintracciare i dispersi, salvare vite umane, portare soccorso nei territori e centri urbani rimasti isolati prestando e

cure adeguate. Siamo di fronte ad un dramma di proporzioni incredibili e vogliamo esprimere la nostra partecipazione al dolore delle famiglie ma anche il nostro ringraziamento per tutti coloro che si stanno adoperando nella gestione dell'emergenza e nelle operazioni di soccorso.





Librandi (Uil Fpl): “Dati sul personale SSN allarmanti”

“I dati del Conto annuale sul personale del SSN denunciano impietosamente gli effetti di anni di blocco del turn over e di tagli lineari mascherati da risparmi. Più di 40.000 persone in meno negli ultimi 6 anni, con un’impennata nel 2015 quando la stanghetta è scesa di circa 10.000 unità, di cui oltre 6.000 appartenenti al ruolo sanitario. Pesantissimi i numeri del personale infermieristico perduto nell’ultimo anno: 2.788 che, sommati ai 7511 persi dal 2009 al 2014, portano a oltre 10.000 la perdita complessiva per una categoria professionale già da anni in situazione di grave carenza”. Lo dichiara in una nota il **Segretario Generale della UIL FPL Michelangelo Librandi**.

“Facciamo appello al senso di responsabilità del Governo e delle Regioni” – prosegue Librandi – “Non si può pensare, se si è in buona fede, che questo stato delle cose non incida sui livelli di assistenza garantiti ai cittadini, e nemmeno ci si può svegliare solo quando accade la disgrazia. E magari per cercare il capro espiatorio proprio fra il personale che invece è vittima delle gravi carenze organizzative, economiche e strutturali del sistema.

In sanità bisogna investire, in sanità bisogna mettere in campo un reale progetto di rinnovamento organizzativo per cambiare modelli ormai superati e per valorizzare pienamente il patrimonio di professionalità e >>

competenze esistenti. Questo equivale a dire che in sanità serve il rinnovo del CCNL, strumento indispensabile per raggiungere questi obiettivi. Si superino le pastoie burocratiche, i colpevoli ritardi e le ambiguità e si apra il tavolo contrattuale – conclude Librandi –; non è solo un diritto dei lavoratori che attendo il rinnovo da più di sette anni, ma la risposta per garantire realmente ai cittadini il diritto alla tutela della salute.





Librandi - Bonfili (Uil Fpl): "Situazione dei Pronto Soccorso al collasso"

Da anni la Uil Fpl sta denunciando la situazione esplosiva in molte strutture ospedaliere italiane, a partire dai Pronto Soccorso con lo stazionamento dei malati nelle barelle (nelle migliori delle ipotesi) nelle corsie e nei vari corridoi in attesa di essere trasferiti altrove; una situazione al limite che espone il personale medico ed infermieristico a turni massacranti e ad operare in condizioni proibitive.

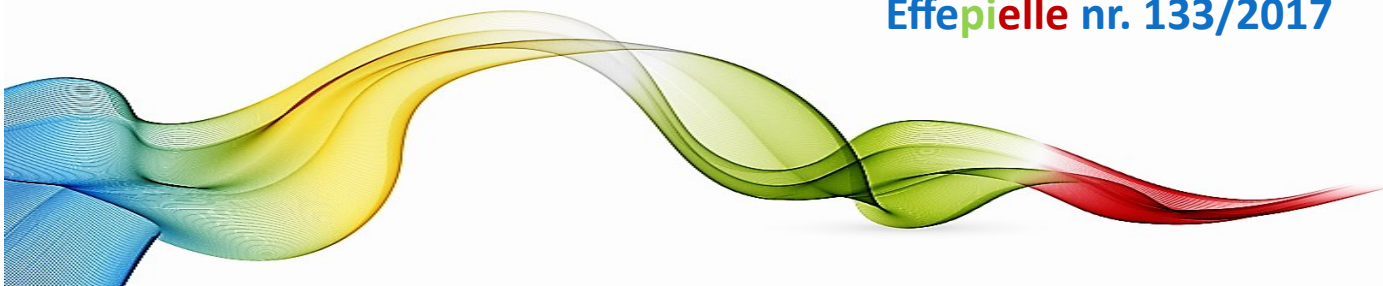
Lo dichiarano in una nota il Segretario Generale della Uil Fpl **Michelangelo Librandi** ed il Coordinatore Nazionale Uil Fpl Medici **Roberto Bonfili**. Nonostante le contenute dimensioni della spesa sanitaria (in rapporto al Pil e in valore assoluto), il Ssn è stato sottoposto ormai da troppo tempo a notevoli >>>

restrizioni (finanziarie, di personale, tecnologiche e strutturali), soprattutto nelle regioni sottoposte a Piano di Rientro, che hanno contribuito –proseguono Librandi e Bonfili - a contenere la spesa ma che stanno producendo effetti preoccupanti sulla capacità di erogare i servizi e sul funzionamento stesso, contribuendo anche ad alimentare le importanti disomogeneità presenti tra le varie Regioni e di conseguenza l'equità del sistema.

Per questo non possiamo più accettare che, ogniqualvolta si verificano in sanità gravi episodi si punti il dito sempre e solo su infermieri e medici. Gli ultimi avvenimenti sono l'ennesima prova che ad oggi ancora poco si è fatto: manca una rete efficiente tra territorio e strutture >>>

sanitarie; è stato effettuato negli anni un continuo taglio dei posti letto (da aggiungere che spesso negli ospedali i posti letto disponibili sono in numero inferiore a quelli attribuiti a causa della mancanza di personale e degli accorpamenti di reparti causati da opere di ristrutturazione interminabili); il numero degli accessi nei pronto soccorso è aumentato senza riuscire a trovare soluzioni concrete per filtrare i casi meno urgenti; il blocco del turnover; mancanza di investimenti idonei in queste strutture e così via. Tutto questo sta producendo un disservizio a scapito dei cittadini. Basta prendersela con il personale medico, infermieristico, tecnico ed ausiliario - concludono Librandi e Bonfili -; noi tutti dovremmo **SEGUE** >>>





rivolgere un plauso e ringraziarli per aver svolto sino ad oggi il proprio lavoro con estrema professionalità nonostante le condizioni di estremo disagio. Piuttosto si intervenga concretamente attraverso misure efficaci che diano rilancio al nostro Servizio Sanitario Nazionale considerato, nonostante tutto, il fiore all'occhiello dell'Italia.





Obblighi ECM: lo schema di Accordo Stato-Regioni sulla Formazione Continua in Medicina

Il provvedimento che sarà esaminato dai tecnici nei prossimi giorni nasce dalla necessità di dare uniformità alla disciplina del settore e una chiara ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni. Attesi “Manuali” ad hoc stilati dalla Commissione Nazionale che completeranno l’operazione di restyling.

Meno burocrazia, definizione chiara su chi deve fare cosa, uniformità su tutto il territorio nazionale dell’offerta formativa e della qualità dell’assistenza nell’interesse dei pazienti e della collettività. L’Educazione Continua in Medicina si rifà il look in 97 articoli che ne ridefiniscono i “connotati” a 12 anni dalla sua istituzione. È stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni >>>

lo schema di Accordo sul documento “La formazione continua nel settore salute” che sarà discusso dai tecnici nei prossimi giorni per poi ricevere il via libera definitivo nella prima seduta utile. Un provvedimento che, sottolinea nella premessa il ministero della Salute, nasce dall’esigenza di dare da un lato “organicità alla disciplina del settore” e dall’altro una “chiara ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni per creare un sistema coerente di regolamentazione amministrativa che assicuri un uniforme miglioramento qualitativo dell’assistenza e della formazione continua su tutto il territorio nazionale”. **Le novità:** con l’accordo, e con i “Manuali” ad hoc che completeranno >>>

l’operazione di restyling (saranno ultimati nelle prossime settimane dalla Commissione Nazionale Ecm, ma possiamo anticipare alcuni contenuti), si snelliscono procedure e si eleva la qualità della formazione, rispondendo così alle istanze di provider e professionisti. Grazie al provvedimento, saranno alleggeriti alcuni degli obblighi dei provider nelle procedure di presentazione di documenti. Mentre ci saranno nuovi criteri per l’attribuzione dei crediti agli eventi (ad esempio, un’ora di formazione potrebbe ricevere maggiore credito rispetto all’attuale se i corsi avranno un numero di partecipanti inferiore a 100). I professionisti potranno invece fare affidamento sul “Dossier Formativo”, **SEGUE** >>>





Obblighi ECM: lo schema di Accordo Stato-Regioni sulla Formazione Continua in Medicina

che andrà a regime con l'Accordo, e grazie al quale sarà possibile, per chi lo vorrà, transitare da una formazione basata solo sulla quantità dei crediti cumulati, a quella sulla qualità dei crediti (saranno legati alla professione, alla disciplina e alla specializzazione esercitata dal professionista). In sostanza, all'inizio di ogni triennio di formazione, il professionista potrà costruire il proprio Dossier indicando quali sono le sue specifiche necessità formative.

Tutti gli eventi ai quali parteciperà saranno registrati dal sistema Cogeaps e verificati dal professionista, che al termine del percorso, riceverà dei bonus, o meglio degli "sconti" sul numero dei crediti da totalizzare. Non solo, il Dossier sarà utile anche ai provider per capire quali sono le esigenze >>

formative dei professionisti. Ma entriamo nello specifico del provvedimento. Sono due i livelli su cui si giocherà la partita: nazionale e regionale. Questo per assicurare omogeneità sul territorio e una chiara definizione di compiti e ambiti di azione. La governance del sistema sarà prerogativa della Commissione nazionale Ecm (presieduta dal ministro della Salute coadiuvato dal coordinatore della Commissione salute e dal Presidente Fnomceo) e alla quale spetta il compito di determinare standard minimi di qualità e molto altro ancora. La bibbia è i "Manuali regionali di accreditamento per l'erogazione di eventi Ecm", che la Commissione sta portando a termine (dovrebbe arrivare entro il mese di febbraio) e che conterrà requisiti e regole alle quali attenersi per di eventi >>

l'accREDITamento dei provider e la disciplina degli eventi formativi. A supporto del Manuale nazionale ci saranno poi i "Manuali regionali di accreditamento per l'erogazione il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" e quello per "le verifiche dei provider" che dovranno sempre essere approvati dalla Commissione. Mentre l'attuazione amministrativa sarà in capo alle Regioni e alle Province autonome che dovranno programmare la formazione continua in base alle esigenze territoriali "assicurando il raggiungimento e promuovendo il miglioramento dei livelli di qualità formativa definiti quale standard minimo a livello nazionale". Ma non solo, le Regioni potranno prevedere requisiti di accreditamento ulteriori rispetto agli standard minimi **SEGUE >>**





Obblighi ECM: lo schema di Accordo Stato-Regioni sulla Formazione Continua in Medicina

stabiliti nel “Manuale nazionale” purché “oggettivamente idonei a elevare la qualità dell’offerta formativa”. A verificare che si rispettino le regole, saranno l’Osservatorio Nazionale Ecm e un Comitato di Garanzia (che potranno, tra l’altro, anche effettuare visite direttamente nel luogo di svolgimento dell’evento formativo) - oltre alla Segreteria della Commissione Nazionale - che a loro volta dovranno attenersi a quanto previsto nel “Manuale delle Verifiche”. Anche le Regioni potranno istituire propri organi di verifica o in alternativa stipulare con Agenas accordi a titolo oneroso per lo svolgimento di attività di verifica. Ma sempre previa l’approvazione della Commissione Nazionale. Prevista infine una Consulta Nazionale che darò alla Commissione Nazionale pareri non vincolanti su questioni di carattere generale. Le violazioni sono classificate e disciplinate in “molto gravi”, “gravi” e “lievi”. Al provider che incapperà in violazioni molto gravi verrà revocato l’accreditamento e dovrà rimanere in stand by per due anni prima di ripresentare istanza di accreditamento provvisorio. La violazione grave comporterà la temporanea sospensione dell’accreditamento (da un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno in caso di più violazioni). La “pena” per la la violazione lieve si limiterà ad un ammonimento. I crediti formativi. I criteri per determinare il numero dei crediti da attribuire ai singoli eventi formativi saranno stabiliti nel “Manuale”; il numero dei crediti che i professionisti dovranno conseguire nel triennio formativo saranno stabiliti dalla Commissione Nazionale e continueranno a essere registrati in un’unica anagrafe nazionale gestita dal Cogeps.

ECM: il punto sulle eventuali sanzioni per chi non in regola

L’obbligo di conseguire i crediti formativi ECM, per chi lavora nella sanità pubblica e privata, secondo le modalità definite dalla Commissione Nazionale ECM stabilita presso il Ministero della Salute, è ormai parte integrante sia dei codici deontologici delle diverse Professioni sia della normativa statale. A livello legislativo l’obbligo è

codificato nella legge n. 214/2011, che recita testualmente: "La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". >>





ECM: il punto sulle eventuali sanzioni per chi non in regola

La norma si applica sia alle professioni sanitarie sia ad altre professioni "liberali".

Per quanto riguarda le professioni sanitarie: nel 2013 il COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) e la Commissione Nazionale ECM hanno definito le seguenti regole:

- Gli enti accreditati hanno l'obbligo di tenere l'elenco di tutti gli eventi formativi ECM e di trasmetterlo al COGEAPS per consentire la corretta registrazione;
- I crediti ECM acquisiti per l'attività di tutoraggio per la formazione individuale all'estero e per l'autoformazione vengono registrati e attestati dagli Ordini;
- Gli Ordini devono trasmettere al COGEAPS i crediti registrati relativi al professionista.

Facciamo qualche esempio: L'ultimo aggiornamento del Codice Deontologico dei medici approvato il 18 Maggio 2014 all'art. 19 (Aggiornamento e >>

professionale) stabilisce: "Il medico nel corso della sua vita professionale persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche favorendone la diffusione ai discenti ed ai collaboratori. Il medico assolve gli obblighi formativi. L'ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze." La prima verifica con successiva sanzione, si è avuta nel 2015, quando è stata disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo nazionale speciale dei **medici competenti** di oltre 3500 medici non in regola con il conseguimento dei crediti formativi. Nel giugno 2016 il ministro Lorenzin durante una conferenza pubblica, ha annunciato un'indagine su chi non in regola con i crediti ECM. >>

Nei fatti ogni azione sanzionatoria rimane esclusa fino ad aprile 2017, quando saranno consolidati nella banca dati Cogeaps i report di tutti gli eventi formativi del triennio 2014-2016 organizzati dai vari provider nazionali e regionali. Il ritardo nelle sanzioni da parte degli ordini e collegi professionali, non deve tuttavia far dimenticare la presenza di numerose altre forme di sanzione 'indiretta' a cui già ora è esposto il sanitario che risulta non in regola con l'ECM. 1) Le aziende sanitarie, sia pubbliche che private nell'ambito delle verifiche ed ispezioni per la certificazione della Qualità devono documentare l'ottemperanza all'obbligo Ecm da parte del proprio personale. Le rilevazioni di "non conformità" di un certo rilievo può pregiudicare l'esito della certificazione e mettere altresì a repentaglio gli accreditamenti e/o le convenzioni >>





Obblighi ECM: il punto sulle sanzioni per chi non in regola

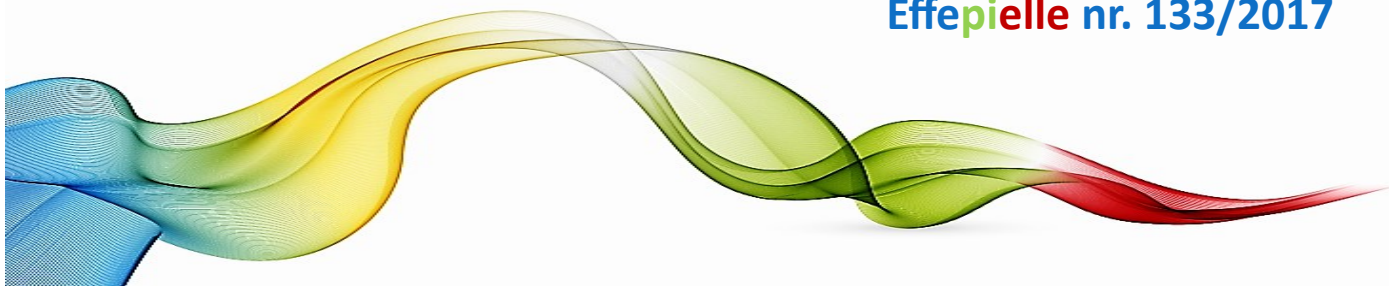
dell'azienda a livello regionale o di Asl. **2)** Penalizzazione nella determinazione del premio annuale di assicurazione per le strutture che non sono in grado di certificare l'aggiornamento professionale del proprio personale. Lo stesso vale ovviamente per gli accreditamenti, convenzioni e premi assicurativi pagati dei liberi professionisti. **3)** Ancora più importante nell'eventualità che si verifichino degli eventi avversi nel corso dell'attività professionale. Il giudice, chiamato a valutare, sia in sede civile sia in sede penale se nel comportamento del professionista possono ravvisarsi profili di imprudenza, imperizia o negligenza, non essendo egli stesso un esperto della materia, sarà portato a basare il suo giudizio sulla presenza di elementi oggettivi. In questi casi l'impossibilità del professionista a documentare il pieno adempimento dell'obbligo

di aggiornamento può pesare in maniera determinante sull'esito del giudizio. **4)** Infine, le società Assicuratrici potranno contestare l'illecito disciplinare per giustificare il rifiuto di risarcire il danno, per il mancato aggiornamento da parte del professionista. Per concludere è fondamentale ricordare che l'obbligo dell'ECM compete al singolo professionista in quanto tale e non alla struttura di appartenenza. La Corte di Cassazione (sentenza 21817 del 19.09.2011) ha stabilito che non sussiste a carico delle Asl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti ne è un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività, ma è il professionista sanitario che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi.

E.C.M. Educazione Continua in Medicina

Programma Nazionale per la formazione
continua degli operatori della Sanità





CORSI FAD ECM OPES FORMAZIONE 2017

(Provider Albo Nazionale nr. di riferimento 267)

FORMAZIONE ONLINE GRATUITA ASSOCIATI UIL FPL

Collegati alla piattaforma: FAD.UILFPL.ORG



➤ **Corso di spagnolo base per operatori sanitari**

10 Crediti ECM

Professioni accreditate: Tutte

Discipline accreditate: Tutte

[267/181560]

➤ **L'Infermiere legale forense: formazione, competenze e campi d'azione professionale**

5 Crediti ECM

Professioni accreditate: Infermiere – Infermiere pediatrico – Ostetrica/o

Discipline accreditate: Infermiere – Infermiere pediatrico – Ostetrica/o

[267/181554]

➤ **Pediatric First Aid (Primo Soccorso Pediatrico - PBLs)**

8 Crediti ECM

Professioni accreditate: Tutte Discipline accreditate: tutte

[267/181542]

➤ **Primo Soccorso e Rianimazione BLS D.LGS 81/08**

10 Crediti ECM

Professioni accreditate: Tutte Discipline accreditate: tutte

[267/181538]

➤ **Ruolo del coordinatore nella pianificazione della formazione continua in area critica**

5 Crediti ECM

Professioni accreditate: Infermiere - Infermiere Pediatrico - Ostetrica/o

Discipline accreditate: Infermiere

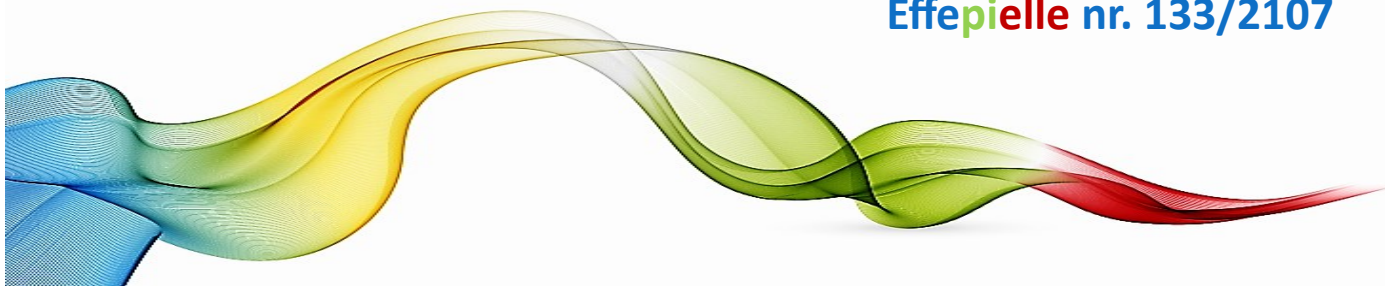
[267/181550]

INFO: www.opesformazione.it – www.uilfpl.net

Email: formazione@uilfpl.it

Seguici su Facebook: UIL FPL Formazione





CORSI FAD ECM OPES FORMAZIONE 2017

(Provider Albo Nazionale nr. di riferimento 267)

FORMAZIONE ONLINE GRATUITA ASSOCIATI UIL FPL

Collegati alla piattaforma: FAD.UILFPL.ORG

➤ **ACLS secondo linee guida AHA 2015 (Accesso riservato solo dopo partecipazione ad evento residenziale):**

30 Crediti ECM

Professioni accreditate: Infermiere - Infermiere Pediatrico - Ostetrica/o - Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Infermiere - Infermiere Pediatrico - Ostetrica/o - Tutte le discipline medico-chirurgiche

(ACCESSO RISERVATO DOPO PARTECIPAZIONE AL CORSO BLS D IN MODALITA' RESIDENZIALE.

L'ISCRIZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE)

[267/181521]

➤ **BLS D e PBLSD secondo linee guida ILCOR-AHA (Accesso riservato solo dopo partecipazione ad evento residenziale):**

20 Crediti ECM

Professioni accreditate: Tutte

Discipline accreditate: Tutte

(ACCESSO RISERVATO DOPO PARTECIPAZIONE AL CORSO BLS D IN MODALITA' RESIDENZIALE.

L'ISCRIZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE)

[267/181517]

➤ **Approccio alla lettura dell'elettrocardiogramma in urgenza**

10 Crediti ECM

Professioni accreditate: Tutte

Discipline accreditate: Tutte

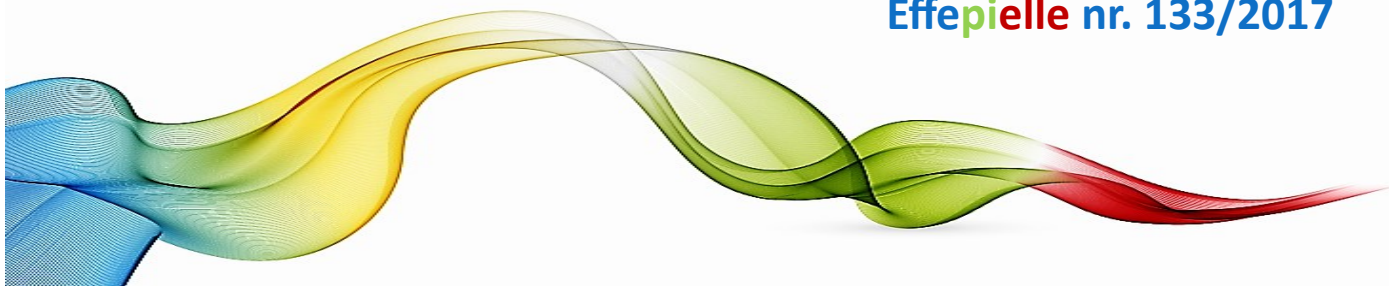
[267/181532] - Infermiere Pediatrico - Ostetrica/o

INFO: www.opesformazione.it – www.uilfpl.net

Email: formazione@uilfpl.it

Seguici su Facebook: UIL FPL Formazione





CORSI FAD ECM OPES FORMAZIONE 2017

(Provider Albo Nazionale nr. di riferimento 267)

FORMAZIONE ONLINE GRATUITA ASSOCIATI UIL FPL

Collegati alla piattaforma: FAD.UILFPL.ORG

ATTIVAZIONE dal 14 FEBBRAIO 2017

- **Corso di inglese scientifico per la professioni sanitarie**

10 Crediti ECM

Professioni accreditate: Tutte

Discipline accreditate: Tutte

[267/181566]

Saranno disponibili ulteriori eventi FAD ECM, che sono in fase di lavorazione ed accreditamento come da Piano Formativo, con accesso disponibile da MARZO 2017:

- **Titolo: Elementi di informatica applicata alla professione sanitaria**
- **Titolo: Il servizio infermieristico ed ostetrico aziendale: ruolo, funzioni e responsabilità**
- **Titolo: Imaging di perfusione RM (PWI): analisi della tecnologia attuale e valutazione a confronto con la Tc perfusionale**
- **Titolo: Il ruolo del tecnico di radiologia medica nella terapia del fibroma uterino con la risonanza magnetica ad ultrasuoni focalizzati**
- **Titolo: Modalità di lettura e composizione di un articolo scientifico**
- **Titolo: Fattori positivi e negativi sulle interruzioni delle attività dell'infermiere e implicazioni per la sicurezza del paziente**

INFO: www.opesformazione.it – www.uilfpl.net

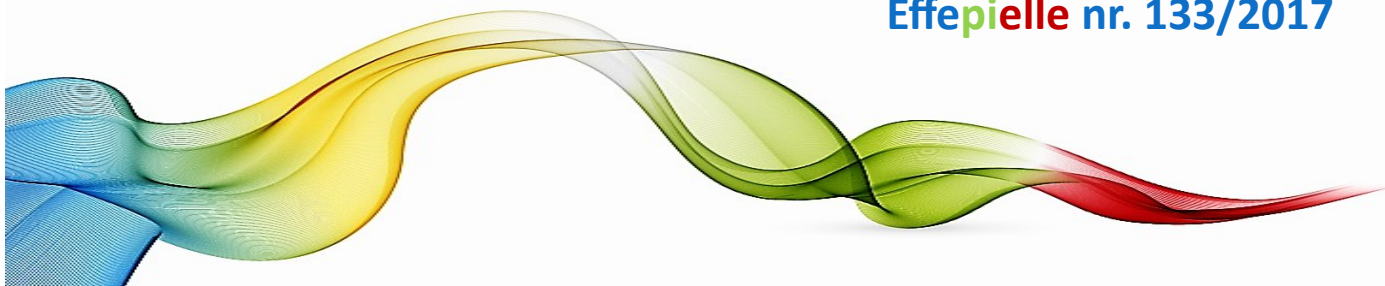
Email: formazione@uilfpl.it

Seguici su Facebook: UIL FPL Formazione



3





CORSI FAD ECM OPES FORMAZIONE 2017

(Provider Albo Nazionale num. di riferimento 267)

FORMAZIONE ONLINE GRATUITA ASSOCIATI UIL FPL

Collegati alla piattaforma: FAD.UILFPL.ORG

Saranno disponibili ulteriori eventi FAD che sono in fase di lavorazione ed accreditamento come da Piano Formativo, con accesso disponibile da marzo 2017:

- Titolo: Strategie infermieristiche per ridurre l'ansia nei pazienti con agorafobia
- Titolo: Approccio infermieristico attraverso lo spiritual care nel paziente ospedalizzato
- Titolo: La ricerca bibliografica infermieristica: mezzi e strategie
- Titolo: Il neonato e il bambino con dolore
- Titolo: Controllo delle infezioni
- Titolo: Lutto ostetrico
- Titolo: Percorsi di assistenza per il paziente con derivazione urinaria

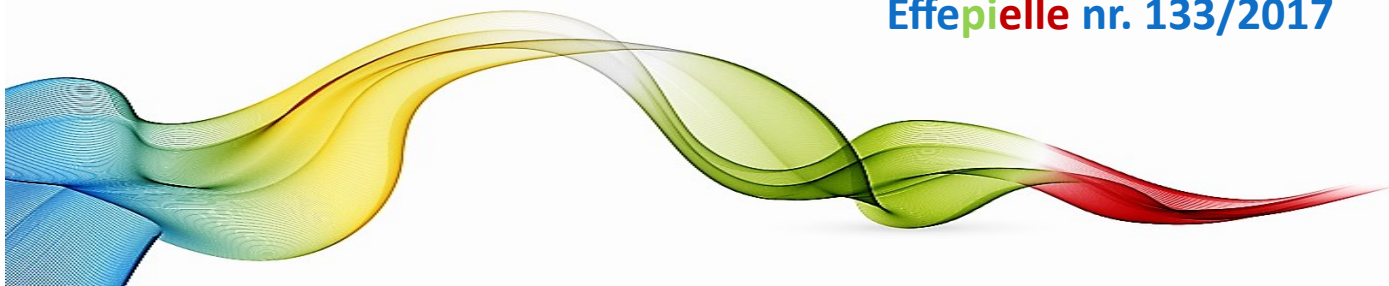
SI AVVISA CHE, A BREVE PER POTER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SARA' OBBLIGATORIO INSERIRE IL NUMERO TESSERA UIL FPL 2017 PER TUTTI GLI UTENTI. CHI E' GIA' REGISTRATO, PUO' FREQUENTARE I CORSI (COME DA CATALOGO) E SUCCESSIVAMENTE GLI VERRA' RICHiesto DI MODIFICARE SOLO IL NUMERO DI TESSERA UIL FPL TERRITORIALE

INFO: www.opesformazione.it – www.uilfpl.net

Email: formazione@uilfpl.it

Seguici su Facebook: UIL FPL Formazione





Agenzia formativa OPES FORMAZIONE

GRATUITA E CONVENZIONATA ASSOCIATI UIL FPL

Progetti Universitari in convenzione:

Progetto UNILABOR Università degli Studi di Siena: è un percorso di sostegno alla preparazione accademica al Corso di Laurea triennale in "Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali".

Progetto UNILAB Seconda Università di Napoli: è un percorso di sostegno alla preparazione accademica al Corso di Laurea triennale in "Scienze Politiche" ed al Corso di Laurea Magistrale in "Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche".

Progetto UNILAVORO Università Niccolò Cusano: percorso di sostegno alla preparazione accademica al Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza".

Master Universitario di 2° livello in "Direzione e Management delle Aziende del Servizio Sanitario". In convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli.

Master Universitario di 1° livello in "Gestione e Management della Polizia Locale" presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli.

Master Universitario di 1° livello in "Gestione del coordinamento nelle Professioni Sanitarie" in convenzione con l'Università Telematica Niccolò Cusano.

Master Universitario di 1° livello in "Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense" in convenzione con l'Università Telematica Niccolò Cusano.

Tutti i master svolti in convenzione tra OPES Formazione e le diverse Università prevedono sensibili riduzioni delle quote d'accesso riservate agli associati alla UIL F.P.L.

INFO: www.opesformazione.it - www.uilfpl.net
Email: master@opesformazione.it
Firenze: Via delle Porte Nuove, 18 tel. 055 334020





**PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE PROGRAMMI
EDUCAZIONALI ED ATTIVITÀ FORMATIVE ECM ED ISO 9001:**

Progetto ForSind

Il progetto, tramite l'interazione dei due soggetti attuatori: il Dipartimento di Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli ed OPES Formazione, realizza un percorso interamente dedicato alla attività sindacale della durata di un anno formativo.

La didattica è interamente erogata in FAD tramite una piattaforma dedicata. Il percorso è suddiviso in due Corsi: formazione di base e formazione specialistica. Completando l'intero percorso di ForSind e superando una verifica finale di certificazione si maturano circa 60 CFU, interamente spendibili all'interno del "Progetto UNILAB" per la Laurea Triennale in Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli.

GRATUITI ASSOCIATI UIL FPL

**CORSI FAD PER OPERATORE SOCIO SANITARIO, PERSONALE
AMMINISTRATIVO E POLIZIA LOCALE (Certificazione ISO 9001)**

Piattaforma FAD: fad.opes.ws

**CORSI ECM FAD PER OPERATORI SANITARI
(Certificazione ECM Agenas- Provider Nazionale nr.267)**

Piattaforma FAD: fad.ulfpl.org

**CORSI ECM RES PER OPERATORI SANITARI
(Certificazione ECM Agenas- Provider Nazionale Opes nr.267)**

Novità Progetto Istruttori BLSD UILFPL (evento residenziale): ha lo scopo di formare i professionisti sanitari, scelti in base alla loro professione sanitaria e curriculum vitae, tramite un corso di formazione abilitante all'esercizio dell'insegnamento delle Manovre di Rianimazione Cardiopolmonare di base e l'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno in età adulto/pediatrico a personale laico e/o sanitario secondo linee guida internazionale American Heart Association.

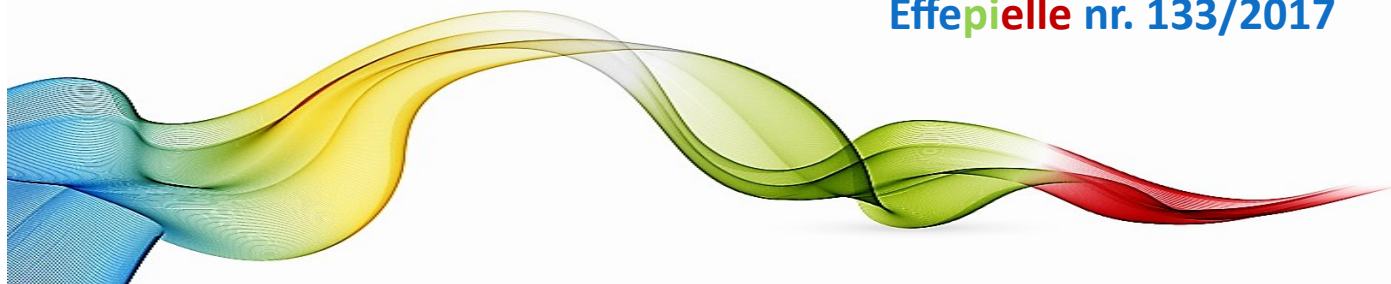
Novità: CORSO AVANZATO ACLS AMERICAN HEART ASSOCIATION

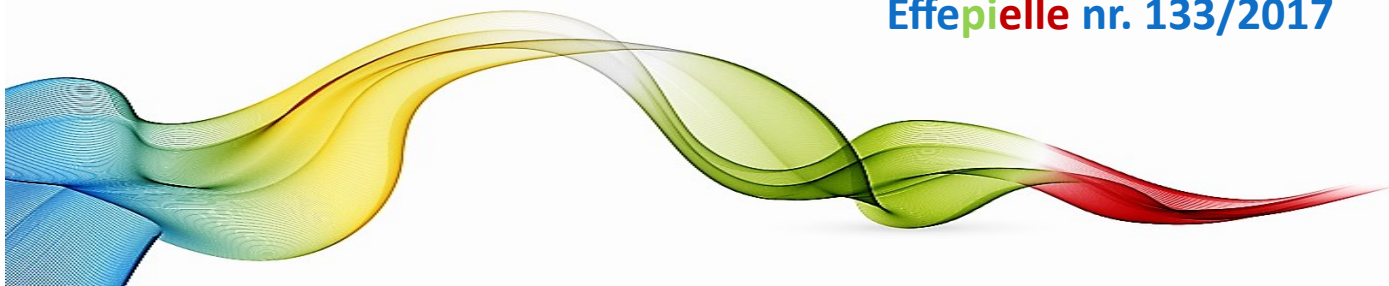
INFO: www.opesformazione.it - www.ulfpl.net

Email: formazione@ulfpl.it **Roma:** Via di Tor Fiorenza, 35 tel. 06 86508206

Seguici su Facebook: **UIL FPL Formazione**







Flash News

Continuano le trattative per il rinnovo di diversi contratti

Nel mese di Febbraio p.v. la UIL-FPL, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, sarà impegnata in diversi tavoli di confronto e trattativa. Il 9 febbraio p.v. ci sarà l'incontro per proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto dei lavoratori e delle lavoratrici di Federcasa e subito dopo per i dipendenti di Fabbricerie e dell'ANCI.

Presidente ANCI scrive ai lavoratori della Polizia Locale

Con l'occasione del Santo Patrono delle Polizie Locali, San Sebastiano Martire, il 20 gennaio u.s. il nuovo Presidente dell'ANCI, Antonio Decaro, scrive ai Sindaci di tutta Italia per ribadire il ruolo fondamentale degli operatori di Polizia Locale e per ringraziarli del lavoro che quotidianamente svolgono, essenziale soprattutto in momenti di gravi difficoltà come quelli che stanno vivendo molti cittadini italiani colpiti da terremoto e condizioni meteo avverse.

Nelle lettera sottolinea come l'ANCI si impegnerà nel più breve tempo possibile ad accelerare i tempi per una revisione della legge 65/86, che a distanza di 30 anni, deve essere adeguata alle nuove esigenze e alle nuove funzioni assegnate ai lavoratori della polizia locale, così come l'istituzione di una sezione speciale nell'ambito del comparto del personale degli enti locali. Si ribadisce, inoltre, l'urgenza di intervenire sulle condizioni di sicurezza in cui sono chiamati ad operare gli operatori di polizia locale, senza avere un equo indennizzo né le opportune coperture previdenziali in caso di infortunio sul lavoro. L'ANCI, inoltre, si impegna a continuare a portare avanti il confronto con il Ministero dell'Interno per approdare nel più breve tempo possibile al nuovo disegno di legge sulla sicurezza urbana, da far approvare in tempi rapidi al Consiglio dei Ministri.

**NEWS
FLASH**





L'informazione ai Lavoratori La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

A CHI SPETTANO

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
disabili in situazione di gravità;

- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai **parenti e agli affini di terzo grado** soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

NON SPETTANO

- ⇒ ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
- ⇒ agli addetti ai lavori domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
- ⇒ ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
- ⇒ ai lavoratori autonomi
- ⇒ ai lavoratori parasubordinati
- ⇒

COSA SPETTA

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:

- ⇒ riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro;
- ⇒ tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

- ⇒ i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
- ⇒ prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso;
- ⇒ permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:

- ⇒ i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
- ⇒ il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto.





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore spettano:

⇒ i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.

Ai genitori, al coniuge, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:

⇒ tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

ESTENSIONE DEL DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE

Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai **parenti e agli affini di terzo grado** della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o L'espressione "**mancanti**" deve essere intesa non solo come **situazione di assenza naturale e giuridica** (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere **anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile**, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le **patologie invalidanti**, ai fini dell'individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, **frazionandoli in ore** opera un **limite orario mensile**. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale **diviso** il numero dei giorni lavorativi settimanali **per 3** (msg 16866/2007).

I REQUISITI

- ⇒ essere **lavoratori dipendenti** (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'Inps;
- ⇒ la **persona** che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in **situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92** riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
- ⇒ mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per **ricovero a tempo pieno** si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le **ipotesi che fanno eccezione** a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

- ⇒ interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ⇒ ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

⇒ ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a **distanza stradale superiore a 150 Km** rispetto a quello della sua residenza, ha l'obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006 - circ. 127/2016).

La **certificazione provvisoria** di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e **deve specificare**, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (**circ. 32/2006 punto 2**).

La **certificazione provvisoria** rilasciata dalla **Commissione Medica Integrata ASL/INPS ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92** può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di **patologie oncologiche** la **certificazione provvisoria** potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi **15 giorni dalla domanda** alla Commissione Medica Integrata.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo (circ. 53/2008, punto 5).

PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE

(circ. 127/2016)

I lavoratori titolari dei benefici in argomento in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014 possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell'iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue:

I lavoratori per i quali l'indennità è anticipata dal datore di lavoro:

- Possono continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensili, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda
- Possono fruire del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari retribuiti, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.

I lavoratori per i quali l'Inps provvede al pagamento diretto dell'indennità, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni in argomento, compresi i tre giorni di permesso mensili.

Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

REFERENTE UNICO (D.lgs. 119/2011)

I permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all'art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

E' fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

QUANTO SPETTA

- I permessi **fruiti a giorni** saranno indennizzati sulla base della **retribuzione effettivamente corrisposta** (Circ. 80/95 par. 4);
- I permessi **fruiti a ore** (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della **retribuzione effettivamente corrisposta**;
- Quelli concessi a titolo di **prolungamento** del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino saranno indennizzati **al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta**.

Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare (**circ. 199/1997**).





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità e pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell'indennità erogata dall'Inps.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)

Per i lavoratori, aventi diritto, l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI), per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l'indennità viene pagata direttamente dall'Inps a seguito di domanda dell'interessato.

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all'estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

PART-TIME VERTICALE

(Circ. 133/2000, punto 3.2)

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

LAVORO AGRICOLO

Lavoro agricolo a tempo determinato

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l'attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l'attività viene svolta solo per alcuni giorni.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai lavoratori impegnati in **lavori socialmente utili e di pubblica utilità** (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell'assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all'Inps – Circ. 86/1999, punto g) - Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007).

CUMULABILITA' DEI PERMESSI

Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

E' compatibile la fruizione dei **permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.**

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, quarto comma, **legge n. 104/1992.**





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

Permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).

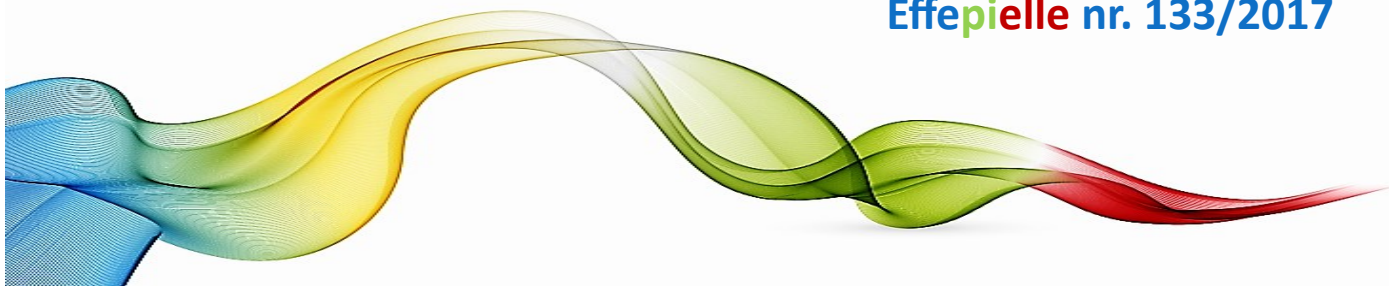
Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, **la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese. Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore.** Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge. Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 - circ. n. 53/2008).

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012).





L'informazione ai Lavoratori

La legge 104

Permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92

RICORSI

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11).

Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

LA DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata in **modalità telematica** (circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center Multicanale – attraverso il numero **803164** gratuito riservato all'utenza che chiama da telefono fisso e il numero **06164164** con tariffazione a carico dell'utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

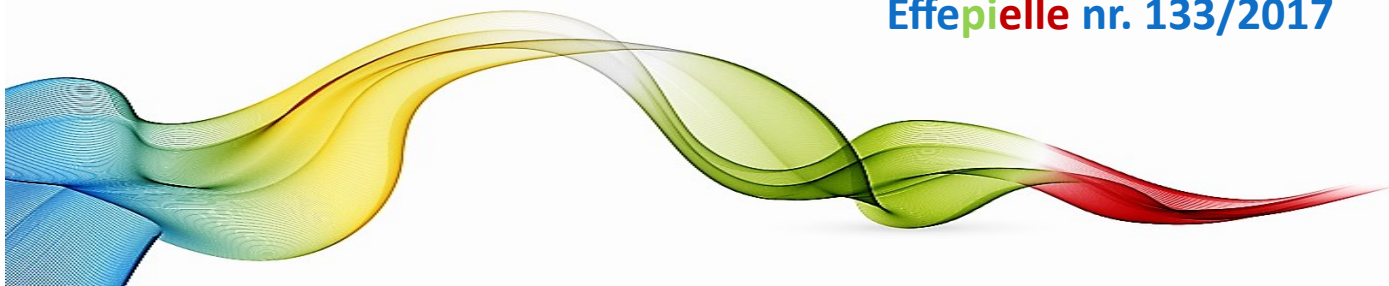
Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all'Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

In caso di adozione nazionale/internazionale dovranno essere fornite informazioni relative a:

data ingresso in famiglia; data di adozione/affidamento; data di ingresso in Italia; data del provvedimento; tribunale competente; numero provvedimento.





Voce ai lavoratori

La testimonianza di M.P., agente di polizia Municipale

Mi chiamo **M.P.** e sono un agente della polizia municipale della Regione Umbria. Un lavoro che amo, articolato e complesso; il mio compito è quello di tutelare la sicurezza della cittadinanza degli spazi pubblici delle città e del territorio di mia competenza.

La Polizia Municipale è un organo locale di controllo chiamata a far rispettare la legalità dai più piccoli regolamenti di polizia urbana, fino al rispetto delle norme contenute nel Codice Penale. EsercitiAMO compiti di Polizia Amministrativa, compiti di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.

In parole povere procediamo: al controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia; alla tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari; alla tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia; alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria; al supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro; al controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; al soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

Perché ho voluto fare questa premessa, perché purtroppo alcuni cittadini ci vedono negativamente, pensando che la nostra sola funzione sia quella di fare multe. Non è così.

Noi siamo al servizio dei cittadini.

Ed infine vorrei concludere ricordando che rispetto agli altri corpi di polizia dello Stato non abbiamo l'istituto dell'equo indennizzo e della causa di servizio. Una disparità di trattamento che rifiutiamo con forza e per questo lotteremo per affermare i nostri sacrosanti diritti.





Notizie dai territori

Sanità, oltre 95% di adesione allo sciopero degli Oss del San Giovanni: continuano gli scioperi

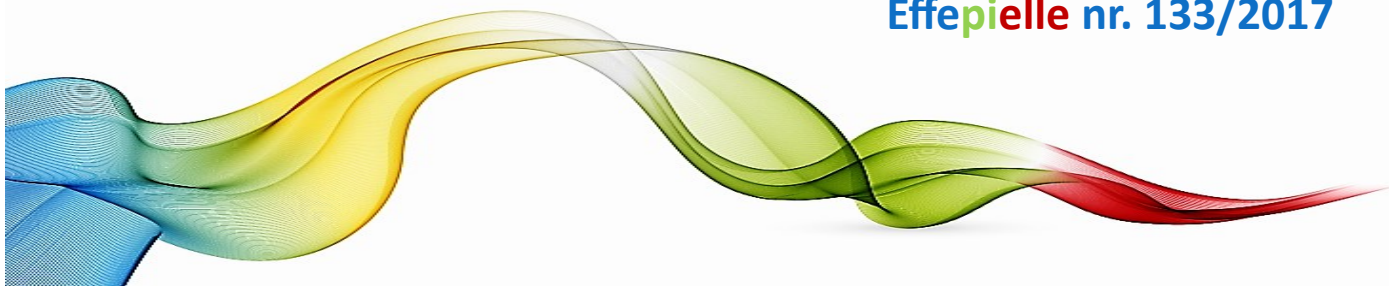
Al netto dei contingentamenti (i lavoratori “precettati” per mantenere i servizi essenziali), l’adesione allo sciopero degli OSS del San Giovanni Addolorata del 23 gennaio u.s. è stata massiccia, oltre il 95%. Tutta-



via non abbiamo ottenuto dalla Direzione Generale le rassicurazioni che volevamo, ossia l’aumento delle ore per ridare uno stipendio dignitoso ai lavoratori che con senso di abnegazione e responsabilità continuano a prestare la loro opera nonostante le mille difficoltà economiche: passati da 36 a 21 ore a settimana

percepiranno stipendi da fame, tra i 500 e i 600 euro al mese. Ci stupiscono le dichiarazioni dell’amministrazione, che vista la situazione grave per questi lavoratori non trova di meglio che attaccare i sindacati. Un fatto sgradevole ma marginale. Ricordiamo ancora una volta che l’alternativa alla riduzione dell’orario di lavoro era il licenziamento di circa 40 lavoratori, senza aggiungere i 15 a tempo determinato esclusi da questo cambio. Serve un intervento della Regione Lazio che garantisca l’occupazione e riconosca dignità a chi ha lavorato così a lungo in una struttura pubblica. Questi lavoratori non possono essere trattati da invisibili e sostituiti da altri lavoratori pescati dalle graduatorie, non dopo 14 anni di dedizione e senza che sia stata ricercata una soluzione o ad esempio riconosciuta questa esperienza ai fini concorsuali. Non avendo ricevuto risposte né dalla Regione Lazio né dall’amministrazione proclameremo, nei prossimi giorni e in base alle norme, ulteriori 48 ore di sciopero.





Notizie dai territori

Medico aggredito a Catania, chiesto il ripristino dei posti di polizia in ospedale

«L'episodio di violenza verificatosi al Vittorio Emanuele, l'ennesimo di una lunga scia di aggressioni - scrivono il segretario regionale della Uil Fpl, Enzo Tango, e il segretario provinciale della categoria, Stefano Passarello - devono portare le istituzioni ad aumentare i livelli di sicurezza e la sorveglianza negli ospedali catanesi: non possiamo aspettare oltre anche perché infermieri e dottori hanno paura di andare a lavorare. Più volte abbiamo denunciato queste vicende, adesso è arrivato il momento di agire».



Vuoi rimanere sempre aggiornato in tempo reale visita il sito:

WWW.UILFPL.NET oppure Facebook Clicca MI PIACE UIL FPL Nazionale

Effepielle

Informazione Politico-Sindacale

Redazione:

**Michelangelo Librandi,
Maria Vittoria Gobbo, Daniele Ilari,
Antonino Viti, Chiara Lucacchioni,
Simone Selvaggio, Pietro Bardoscia**



www.uilfpl.it Redazione e Direzione:
Via di Tor Fiorenza, 35 - Roma 00199
Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235
redazioneinforma@uilfpl.it

